



TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO

Prima Sezione Penale

N. [redacted] 024 Sentenza

N. [redacted] 2019 Reg Gen

N. [redacted] 2018 R.G.N.R.

Depositata in Cancelleria

il

**04 GEN. 2024**

il funzionario addetto UPP  
Dott. Francesco RAINO

Copia conforme per esecuzione

Impugnazione \_\_\_\_\_ in data

Divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

al P.M.

Campione Penale N. \_\_\_\_\_

Redatta Scheda il \_\_\_\_\_

Comunicaz. Sent. Ricevuta dal P.G. il **04 GEN. 2024**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dott.ssa Luana Loscanna, alla pubblica udienza del 14.11.2023 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

[redacted] nato a [redacted] (TA) il [redacted] e residente in [redacted] libero - presente

Difeso di fiducia dagli Avv. ti Avv. ti Francesco Cotrufo e Volpe Piero Luigi, entrambi del foro di Bari

IMPUTATO

Vedi imputazione allegata

IMPUTATO

A) per il reato di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 74/200 poichè, quale titolare [redacted] [redacted] al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto nell'esercizio finanziario 2013, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse da [redacted] nei confronti della predetta impresa e, in particolare:

N.	DATA	fatture esibite da CLIENTE	IVA	fatture esibite da -	sovrapposizione imponibile	Sovrapposizione IVA
11	05/07/2013	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
18	05/08/2013	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
23	31/08/2013	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30	26/09/2013	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
52	09/10/2013	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60	04/11/2013	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
70	04/12/2013	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80	30/12/2013	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	TOT. 2013	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

indicavano nella dichiarazione annuale 2014 - anno di imposta 2013, presentata il 9/9/2014, detti elementi passivi fittizi, fatture che venivano detenute a fini di prova e registrate nei registri IVA degli acquisti. In Taranto, in data 9/9/2014

B) per il reato di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 74/200 poichè, quale titolare della [redacted] [redacted] al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto nell'esercizio finanziario 2014, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse da [redacted] nei confronti della predetta impresa e, in particolare:

N.	DATA	fatture esibite da CLIENTE	IVA	fatture esibite da -	sovrapposizione imponibile	Sovrapposizione IVA
20	02/07/2014	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
36	01/08/2014	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
46	01/09/2014	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60	22/09/2014	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
73	02/10/2014	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80	03/11/2014	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
87	21/11/2014	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
103	04/12/2014	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
112	30/12/2014	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	TOT. 2014	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

indicavano nella dichiarazione annuale 2015 - anno di imposta 2014, presentata il 16/9/2015, detti elementi passivi fittizi, fatture che venivano detenute a fini di prova e registrate nei registri IVA degli acquisti. In Taranto, in data 16/9/2015

**IDENTIFICATA LA PERSONA OFFESA IN:**

Direttore pro tempore della Agenzia delle Entrate di Taranto assente

**EVIDENZIATA L'ACQUISIZIONE DELLE SEGUENTI FONTI DI PROVA:**

## CONCLUSIONI

PM: condanna alla pena di un anno e mesi quattro di reclusione

I difensori dell'imputato, di fiducia Avv.ti Francesco Cotrufo e Volpe Piero Luigi, il primo presente anche per delega orale del secondo: assoluzione perché il fatto non sussiste o con altra formula ritenuta di giustizia

### Svolgimento del processo

Con decreto che dispone il giudizio emesso in data 29/05/2019, [redacted] veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs 74/2000) come meglio descritto nell'imputazione in epigrafe.

All'udienza del 05.11.2019 verificata la regolare costituzione delle parti, veniva dichiarato aperto il dibattimento e venivano ammesse le prove richieste dalle parti; il Giudice acquisiva la documentazione prodotta dalla difesa.

L'udienza originariamente calendarizzata per il 24.11.2020 veniva rinviata d'ufficio in attuazione della decretazione emergenziale emanata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le udienze del 27.04.2021 e 30.11.2021 sono state rinviate stante l'incompetenza funzionale del Gop alla trattazione della causa.

All'udienza del 27.4.2021 il processo veniva rinviato in applicazione del decreto del Presidente del Tribunale nr. 114 del 12.11.2020.

All'udienza del 19.04.2022, l'imputato si è sottoposto ad esame; veniva acquisito, con il consenso delle parti, la documentazione prodotta dal P.M. e concernente il processo di verbale di constatazione redatto dai Funzionari dell'Agenzia delle Entrate [redacted] e [redacted] - la quale veniva successivamente escussa con domande a chiarimento nonché documentazione prodotta dalla difesa e concernente le sentenze emesse dalla CTP di Bari nei confronti dei vari sponsor [redacted] l'avviso di accertamento n. [redacted] emesso per l'anno di imposta 2016 all'imputato [redacted]

All'udienza dell'08.11.2022, veniva escusso il teste della difesa [redacted] il giudice, con il consenso delle parti, acquisiva la documentazione prodotta dalla difesa concernente la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Taranto - allo stato non irrevocabile - relativa all'avviso di accertamento notificato all'imputato, per l'anno 2016, nonché sentenza della Corte di Cassazione n. 26733/2022 inerente alle condizioni per la deducibilità delle spese di sponsorizzazione.

All'udienza del 20.06.2023 la difesa rinunciava al teste [redacted] il giudice revocava l'ordinanza ammissiva della prova; il processo veniva, pertanto, rinviato per la discussione.

All'udienza del 14/11/2023 dichiarato chiuso il dibattimento e data indicazione degli atti utilizzabili ai fini del decidere, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni nei termini riportati sinteticamente in epigrafe e, all'esito della camera di consiglio, il processo trovava definizione con la pronuncia resa in dispositivo, pubblicato mediante lettura in udienza, con riserva del deposito motivazionale nel termine di giorni sessanta.

### Il fatto e i motivi della decisione

Dall'esame delle dichiarazioni rese dalle persone escusse nel corso del dibattimento, degli atti irripetibili acquisiti al fascicolo processuale e dei documenti prodotti dalle parti si può ricostruire il fatto per cui vi è processo. I fatti sottesi all'odierna vicenda processuale sono scaturiti da un controllo fiscale posto in essere dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Goia del Colle in data 26/06/2018 - nei confronti della

5

██████████ all'esito del quale erano emersi incongruenze e irregolarità fiscali tali da far ritenere che la ██████████ avesse emesso fatture per operazioni oggettivamente inesistenti consistenti, nello specifico dei rapporti intercorsi con il ██████████ – il quale esercitava attività di ██████████ ██████████ in sovrapposizioni a fronte di prestazioni pubblicitarie su locandine e cartelloni in occasione dei campionati di pallavolo disputati negli anni 2013-2014 (serie C maschile) e 2014 -2015 (serie B maschile).

Nell'ambito dell'attività ispettiva, alla luce del contenuto della documentazione contabile esibita dalla "██████████", delle risultanze investigative e dei controlli incrociati nei confronti dei terzi clienti (*sponsor*) nel corso dei quali sono state acquisite le fatture di sponsorizzazione, i pagamenti, la documentazione contrattuale e il materiale pubblicitario, è emerso che la ██████████ emetteva fatture ai soli fini della registrazione interna e per importi inferiori rispetto alle fatture detenute dal ██████████ inoltre, mentre le fatture detenute dal ██████████ risultavano in generale pagate con mezzi tracciabili, nessun pagamento veniva riscontrato per le fatture esibite dalla ██████████ peraltro, i verificatori accertavano l'esistenza di una serie ingiustificata di prelievi da parte della ██████████ presumibilmente ricollegabili all'avvenuta restituzione delle maggiori somme fatturate ai clienti e, inoltre, emergeva la mancanza di effettività dei pagamenti, almeno con riferimento alla sovrapposizione delle prestazioni, in relazione alle quali i relativi contratti esibiti non consentivano di individuare l'effettiva prestazione resa né tantomeno la sua reale quantificazione.

Con riferimento alla ditta "██████████" i verificatori avevano appurato che le prestazioni di sponsorizzazione erano ritenute sovrappositate per un importo corrispondente alla differenza tra l'imponibile dichiarato dal citato cliente e quello dichiarato dalla ██████████ in particolare, l'assunto accusatorio dell'Ufficio si fonda sulla ritenuta inesistenza a seguito di sovrapposizione delle operazioni di sponsorizzazione effettuate nell'anno 2013, dalla ditta "██████████" nei confronti dell'██████████ e documentate nell'anno 2013, da n. 8 fatture per l'importo complessivo di euro 38.900,00, di cui euro 32.000,00 quale imponibile ed euro 6.900,00, quale Iva, mentre nell'anno 2014, da n.8 fatture per l'importo complessivo di euro 32.940,00, di cui euro 27.000,00 quale imponibile ed euro 5.940,00 quale Iva.

In particolare, l'Agenzia a seguito di verifica fiscale – con estensione alle movimentazioni finanziaria/bancarie – effettuate nei confronti della ██████████ rilevate le gravi violazioni commesse dall'associazione sportiva nonché il mancato riscontro tra le operazioni spesate come costi di sponsorizzazione dalla ditta "██████████" per euro 32.000,00 – nel corso dell'anno 2013 -, e di contro parzialmente contabilizzate dalla ██████████ per euro 500,00, riteneva dette operazioni oggettivamente inesistenti per un importo pari ad euro 31.500,00 in quanto derivanti da sovrapposizione; mentre, con riferimento all'anno 2014, rilevato il mancato riscontro tra le operazioni spesate come costi di sponsorizzazione della predetta ditta per euro 27.000,00 e di contro parzialmente contabilizzate dalla ██████████ per euro 5.000,00, riteneva dette operazioni oggettivamente inesistenti per euro 22.000,00 in quanto derivanti da sovrapposizione.

Così ricostruite le risultanze investigative a carico della impresa individuale ██████████ non può affermarsi, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità del ██████████

In particolare, in materia di accertamento delle imposte, ove l'Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, cioè sia una mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere, e quindi contesti l'indebita detrazione dell'Iva e la deduzione del costo, ha l'onere di fornire elementi probatori del fatto che l'operazione fatturata non è stata effettuata e a quel punto sarà onere del contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate (Cass. 16779/2020).

g

Nel caso di specie, dal momento in cui le operazioni commerciali sono state ritenute inesistenti dall'Agenzia delle Entrate, ne deriva che anche il costo e l'Iva sono rispettivamente inesistenti e quindi indetraibili.

Di contro, il riconoscimento parziale della prestazione di sponsorizzazione contestata effettuato dall'Ufficio nella misura di euro 500,00 per l'anno 2013 e di euro 5.000 per l'anno 2014 e la stessa motivazione di sovrapproduzione sono dimostrazione che l'operazione non è inesistente.

La confutazione da parte dell'Ufficio di una parte del valore economico dell'operazione commerciale equivale ad attestare l'esistenza dell'operazione stessa; così opinando, ne deriva il riconoscimento della sponsorizzazione quale costo deducibile e detraibile ai fini Iva ritenuto che, l'art. 90 comma 8 della L. 289/2002, qualifica, quale spesa pubblicitaria, le sponsorizzazioni poste in essere in favore di società o associazioni sportive dilettantistiche fino ad un ammontare complessivamente non superiore ad euro 200.000 e che la Corte di Cassazione ha in più occasioni osservato che: *"quella sancita dall'art. 90 comma 8 L.289/2002 è una presunzione assoluta oltre che della natura di spesa pubblicitaria altresì di inerenza della spesa stessa fino soglia, normativamente prefissata, dell'importo di euro 200.000"* (ord. 21 marzo 2017 n.7202).

Il recupero a tassazione operato dall'Ufficio dei costi di sponsorizzazione è motivato dall'Ufficio dalle gravi violazioni fiscali e finanziarie riscontrate nella contabilità dell'associazione sportiva ASD; tuttavia, tale conclusione non è condivisibile a parere dell'odierno giudicante in quanto non è plausibile che le gravi violazioni finanziarie e contabili commesse dalla ASD costituiscano la motivazione dell'inesistenza delle operazioni a meno che l'Ufficio non fornisca la prova certa e non la presunzione di quanto assunto.

Nel caso in specie, l'Ufficio ha verificato che tutte le fatture erano state contabilizzate dal [redacted] (vedi verbale delle trascrizioni del 19/04/2022 pag. 10).

Il [redacted] ha prodotto documentazione attestante la regolarità dei pagamenti a mezzo delle fatture e dei relativi bonifici, il contratto di sponsorizzazione e la documentazione fotografica riguardante le competizioni sportive disputate dal [redacted] in cui si individuava (a bordo campo e/o sulle maglie e/o felpe indossate dagli atleti) il nominativo della ditta di [redacted] (cfr. dalla documentazione allegata al fascicolo dibattimentale e prodotta dalla difesa all'udienza del 05.11.2019).

Inoltre, il teste [redacted] escusso all'udienza dell'08.11.2022, ha dichiarato di aver giocato nell'anno 2013-2014 nel [redacted] e che tra le ditte che contribuivano alla sponsorizzazione delle partite vi era quella di [redacted] il cui nominativo era presente a bordo campo e sulle magliette di gara.

Fatte queste premesse, esse sono tali da insinuare il ragionevole dubbio ostativo ad una pronuncia di penale responsabilità a carico dell'imputato [redacted].

Ed invero, nel momento in cui le alternative proposte dalla difesa sono logiche e fondate su elementi di prova acquisiti al processo e regolarmente prospettati allora si impone una pronuncia assolutoria.

Infatti, la condanna può essere pronunciata a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Cass. pen. 17921/201; Cass. pen. 2548/2015; Cass. pen. 20461/2016).

La regola di giudizio contenuta nell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 5, L. 20 febbraio 2006, n. 46 impone, infatti, al giudice il ricorso "ad un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo il criterio del dubbio, con la conseguenza che il giudicante deve effettuare detta verifica in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni (ovvero la autocontraddittorietà o la sua incapacità esplicativa) o esterni alla stessa (ovvero l'esistenza di un'ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica)" (cfr., così, Cass. pen., sez. I, 24 ottobre 2011, n.

41110); tra le massime più chiare sul punto vi è quella emessa dalla II sezione penale il 13 febbraio 2013 ( n. 7035) che così recita: *"la previsione normativa della regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato".*

Ebbene, nel caso di specie, il compendio probatorio non ha evidenziato la penale responsabilità dell'imputato che deve essere mandato assolto perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Letto Part. 530 c.p.p.

assolve [redacted] dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 co.5 c.p.p.

Indica in 60 giorni il termine per il deposito della motivazione.

Taranto, 14.11.2023